



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 27	di data 06/06/24

Oggetto: D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETTERA E). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, GESTIONE ED ANIMAZIONE DELLO SNOWPARK MONTE BONDONE PER LE STAGIONI SCIISTICHE 2024/2025 " 2025/2026 " 2026/2027 " 2027/2028. INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 269.376,00 (I.V.A. E ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER IL CONTRIBUTO ANAC.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che, in esecuzione delle determinazioni del Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Trento n. 12/235 di data 28.12.2006, n. 12/145 di data 11.08.2008 e n. 12/255 di data 09.12.2008, con atto di data 23.02.2009 prot. n. 6378, n. 2111 rep., sottoscritto dal Comune di Trento e da Trento Funivie S.p.a., sono stati concessi alcuni terreni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Trento e destinati ad uso pista da sci alla stessa Trento Funivie S.p.a.;

posto che parte delle aree individuate con gli atti di cui sopra, ubicate nella stazione sciistica del Monte Bondone, viene riservata alla realizzazione dello Snowpark Monte Bondone, previa autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Servizio impianti a fune e piste da sci della Provincia Autonoma di Trento;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 39/16 di data 30.05.2019 è stato indetto un confronto concorrenziale per affidare a trattativa privata, ex art. 21, comma 2 lettera h) e comma 5 della L.p 23/1990, il servizio di gestione ed animazione dello Snowpark Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;

visto il Protocollo d'intesa tra il Comune di Trento e la società Trento Funivie S.p.a., sottoscritto in data 03.06.2019 (atto n. 29643 racc.) che, nell'ambito di un progetto di condivisione per la valorizzazione dello Snowpark del Monte Bondone, ha definito le attività di collaborazione che Trento Funivie S.p.a. avrebbe dovuto garantire, per la realizzazione e la funzionalità degli impianti nelle stagioni 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, al soggetto gestore dello Snowpark Monte Bondone, successivamente individuato dall'Amministrazione comunale, a seguito del suddetto confronto concorrenziale, nella ditta SLOPEDESIGN di Mattia Furlanelli;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 39/59 di data 05/10/2023, con la quale si è preso atto del recupero della stagione di gestione e animazione dello Snowpark 2020-2021, non realizzatasi causa Covid-19, nella stagione invernale 2023/2024, con conseguente spostamento della scadenza del contratto di affidamento del servizio, in luogo della naturale

pagina 1/9

scadenza a chiusura della stagione 2022/2023, fino al termine della stagione 2023/2024, alle stesse condizioni e modalità previste nell'offerta e negli atti di gara;

rilevato che, in conseguenza del recupero della stagione di gestione e animazione dello Snowpark 2020-2021 con la stagione invernale 2023/2024 e come disposto dalla succitata determinazione, è stato stipulato un atto aggiuntivo al suddetto Protocollo d'intesa – contratto n. 33088 racc. concluso in data 05.12.2023 – che ha esteso gli impegni a carico di Trento Funivie verso l'affidatario del servizio di gestione del Park fino alla scadenza della stagione sciistica 2023/2024;

richiamato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, che prevede all'interno dell'area strategica "Siamo verdi e verticali" e del relativo obiettivo strategico "Potenziare il ruolo del Bondone come Alpe di Trento in termini di qualità della vita e sviluppo della città", tra gli altri, il seguente obiettivo operativo: "Elaborare un piano di rilancio del Monte Bondone";

visto il percorso partecipativo che ha portato alla formulazione dell'agenda strategica "SISTEMA BONDONE 2035" ed ha prospettato anche lo scenario "Monte Bondone, il 'monte dello sport'", da cui discende l'azione gestionale che si propone una qualificazione e tematizzazione delle strutture sportive per connotare il Bondone come "distretto" vocato a una fruizione sportiva;

evidenziato che lo snowpark è coerente con quanto sta promuovendo l'Amministrazione Comunale, attraverso la Cabina di Regia e l'Osservatorio del Monte Bondone, per valorizzare la montagna di Trento e rafforzarne l'identità;

considerato che lo snowpark è ritenuto una componente essenziale dell'offerta ludico-sportiva di una stazione sciistica moderna ed, in particolare, quello del Monte Bondone è noto, tra chi pratica lo snowboard, come una delle strutture più vivaci ed attrezzate del Nord Italia, confermandosi come particolarmente conosciuta, organizzata e frequentata nell'intero panorama dello snowboard italiano ed internazionale, con strutture rispondenti a tutti i livelli di capacità degli sportivi e riservando un'attenzione particolare all'aspetto della sicurezza;

rilevato che l'attività di animazione svolta nel park (che si estrinseca nella programmazione e realizzazione di eventi sportivi ed attività specifiche per il pubblico giovane, attratto anche dall'utilizzo dei social media) ha consentito di divulgare un'immagine rinnovata della Montagna di Trento, spesso ripresa in molti siti web specializzati e che l'area snowpark si è confermata nell'arco degli anni come un notevole polo attrattivo nell'ambito della stazione turistica nel suo complesso;

rilevato inoltre che l'attività svolta nello Snowpark Monte Bondone ha una valenza sociale in termini di incentivazione della pratica degli sport invernali, caratteristici del nostro territorio e favorisce l'avvicinamento dei giovani ai valori ed alle tradizioni della nostra montagna divenendo luogo di incontro e socializzazione per la popolazione di Trento, in particolare proprio per i giovani cittadini;

dato atto pertanto che il Comune di Trento intende procedere all'individuazione, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del soggetto al quale verrà affidata la realizzazione, la gestione e l'animazione dello Snow Park Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028;

ritenuto opportuno prevedere un affidamento del servizio in oggetto per quattro stagioni sciistiche permettendo in tal modo all'affidatario di progettare investimenti strutturali e di pianificare attività di promozione ed animazione, con conseguente coinvolgimento di partner, facendo riferimento ad un periodo di tempo adeguato e proporzionato altresì rispetto all'esigenza di razionalizzazione dei tempi e della complessità procedimentale;

considerato che gran parte delle attività cui è tenuto l'affidatario devono svolgersi, come fino ad ora avvenuto, in sinergia e collaborazione con Trento Funivie, società che gestisce gli impianti di risalita svolgendo un ruolo strategico quale volano per le attività turistiche del Monte Bondone e più in generale per le ricadute positive sull'economia del territorio;

atteso che allo scopo è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Trento e Trento Funivie S.p.a. che definisce gli impegni reciproci in relazione alle attività di gestione e animazione dello Snowpark Monte Bondone conclusa in data 16 aprile 2024 (Contratto n. 33519 racc.), prevedendo in particolare l'impegno per l'Amministrazione comunale di affidare il servizio in oggetto per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 al soggetto che verrà individuato a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata;

visto l'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che prevede la procedura negoziata quale procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza europea;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare quanto disposto dalla L.p. n. 23/1990:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.;

verificata l'impossibilità di avvalersi, per il servizio di cui trattasi, sia di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 da APAC nell'ambito del mercato elettronico provinciale come risulta dall'apposito sito internet, sia di convenzioni attivate da Consip nell'ambito del mercato elettronico nazionale;

ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, e nello specifico alla piattaforma CONTRACTA della Provincia Autonoma di Trento;

visto l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto (prot. n. 109907 d.d. 04.04.2024), pubblicato in data 4 aprile 2024 sul Sistema Informativo SICOPAT dell'Osservatorio Contratti della PAT, con il quale si è ritenuto opportuno promuovere la massima concorrenza nell'esperimento della successiva procedura di gara, sollecitando nel contempo gli operatori economici interessati a procedere all'iscrizione alla piattaforma Contracta;

dato atto infatti che l'avviso precisava che sarebbero stati ammessi alla successiva procedura negoziata unicamente gli operatori economici che, in possesso dei requisiti previsti dall'avviso stesso, avrebbero regolarmente presentato la propria manifestazione di interesse entro il termine del 4 maggio e che sarebbero risultati regolarmente iscritti alla piattaforma Contracta;

rilevato che l'avviso ha espressamente previsto che "nel caso in cui dovesse pervenire una sola manifestazione d'interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l'invio della richiesta di offerta all'unico soggetto che abbia manifestato interesse";

accertato che l'avviso per la manifestazione di interesse è stato reso pubblico sul sito dell'Osservatorio contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento - SICOPAT a tutti gli operatori economici e che, pertanto, la gara esperita può considerarsi come procedura aperta e come tale in grado di derogare al principio di rotazione, così come specificato dalle "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della L.P. 2/2016", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13.03.2020;

considerato che non si rileva un interesse transfrontaliero certo, in ragione delle caratteristiche e del luogo di esecuzione della prestazione richiesta;

atteso che non è possibile la suddivisione in lotti in quanto il servizio richiesto non risulta scomponibile, in modo economicamente conveniente ed efficientemente realizzabile, in parti

dotate di autonomia funzionale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.p. 2/2016;

atteso che i requisiti richiesti agli operatori economici per poter partecipare alla procedura sono i seguenti:

- requisiti di ordine generale;
- insussistenza di situazioni idonee a configurare i motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (artt. 94, 95 e 98), anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94;
- assenza della situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
- requisito speciale dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- requisito tecnico-professionale relativo all'esecuzione per almeno due stagioni sciistiche, nel triennio precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, di contratti analoghi al servizio in oggetto (attività di realizzazione, gestione ed animazione di snowpark), anche a favore di soggetti privati, di importo minimo pari a euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa) per stagione;

rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, il servizio in oggetto risulta essere ad alta intensità di manodopera, in quanto il costo stimato dei lavoratori è superiore al 50% dell'importo complessivo posto a base di gara (pari ad euro 220.800,00 I.V.A. esclusa);

dato atto che il costo della manodopera, che l'Amministrazione ha stimato pari ad euro 134.000,00, è stato calcolato applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro "Impianti Sportivi e Attività Sportive" sottoscritto in data 10.09.2022 sulla base dei seguenti elementi riferiti allo svolgimento della tipologia di servizio in oggetto: due operatori di Quarto livello professionale con stipendio pari ad euro 2.500,00 mensili ciascuno e un operatore di Quinto livello con stipendio pari ad euro 3.375,00 mensili, tutti a tempo pieno (40 ore settimanali) per n° 4 mesi di prestazione lavorativa per ciascuna stagione;

dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'attribuzione all'offerta di ciascun operatore economico di un punteggio massimo pari a 100 punti così suddivisi: massimo 15 punti all'offerta economica e massimo 85 all'offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" della lettera di invito;

rilevato che l'operatore economico dovrà indicare in Piattaforma il ribasso percentuale offerto da applicare al prezzo complessivo del servizio in oggetto per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

evidenziato che l'affidamento del presente servizio è stato previsto nell'atto di Programmazione degli acquisti degli anni 2024, 2025 e 2026 relativo a beni e servizi di importo superiore ai 140.000 euro, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 3 di data 08.01.2024;

rilevato che all'interno del documento di programmazione triennale sopra citato, il servizio in oggetto non è stato segnalato ad alta intensità di manodopera, in quanto solamente successivamente, in sede di istruttoria e a seguito di calcoli più puntuali, il costo stimato dei lavoratori è risultato superiore al 50% dell'importo complessivo posto a base di gara e pertanto il servizio da affidare è risultato essere ad alta intensità di manodopera;

vista la comunicazione di data 24 gennaio 2024 a firma del sig. Sindaco, e la successiva nota di data 04.04.2024 del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita (prot. n. 110056) con le quali, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 septies della L.P. n. 2/2016, si è provveduto a fornire le informazioni riguardanti la procedura del servizio ad alta intensità di manodopera in oggetto, alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze degli imprenditori della Provincia di Trento;

dato atto che, entro il termine assegnato del 19 aprile, non sono pervenute al

Servizio osservazioni o rilevamenti da parte dei suddetti destinatari al fine di un esame congiunto;

ritenuto, non trattandosi di una prestazione continuativa e così come previsto dall'allegato 1 alla Delibera della Giunta Provinciale n. 1431 di data 25.09.2020 "Disposizioni attuative dell'articolo 32 "Clausole sociali", comma 4 della Legge provinciale n. 2 del 2016", di non prevedere nella presente procedura l'obbligo di riassunzione di cui al comma 4 dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016;

ritenuto inoltre di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'articolo 32 comma 3 della Legge provinciale n. 2 del 2016 relativo all'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerato che si prevede un numero molto limitato di figure da impegnare nell'appalto e pertanto non è possibile garantire un eventuale affiancamento e supporto ai lavoratori svantaggiati;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini della presente procedura di gara, non è richiesta agli operatori economici la costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara, in quanto nel caso di specie non ricorrono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di tale forma di garanzia ai soggetti partecipanti;

dato atto inoltre che in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime;

richiamate, in merito all'anomalia dell'offerta, le previsioni di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e stabilito il criterio secondo il quale laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

considerata la possibilità, prevista nella lettera di invito il cui schema è allegato alla presente determinazione, di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, nonché la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia ritenuta conveniente o idonea e pertanto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione tecnica appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti partecipanti, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara e in seguito la Presidente di gara provvederà alla verifica della congruità dell'offerta economica nel rispetto della normativa vigente;

considerato che, come disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito dell'esame delle offerte presentate, si procederà a disporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta e successivamente, a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla lettera di invito, si provvederà all'aggiudicazione immediatamente efficace, potendosi pertanto procedere con gli adempimenti finalizzati alla stipulazione del relativo contratto;

dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, una volta intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto;

dato atto inoltre che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata informatica;

visto il Capitolato speciale per l'affidamento del servizio in oggetto (Allegato n. 1) che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico aggiudicatario, nonché i relativi allegati;

visto lo schema della lettera di invito (Allegato n. 2) al quale potranno essere apportate modifiche agli elementi di dettaglio non ancora definiti o le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

dato atto che per il presente affidamento la durata contrattuale è individuata in 4

stagioni sciistiche, con inizio dalla data di stipula del contratto, come precisato nel Capitolato speciale d'appalto all'art. 8;

atteso che, ai sensi di cui all'art. 14 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023, il costo complessivo a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto per le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, è stimato in euro 220.800,00 (I.v.a. esclusa) di cui euro 2.208,00 sono riferiti agli oneri per la sicurezza da interferenze, non ribassabili;

atteso pertanto di dover procedere prenotando la somma complessiva di euro 269.376,00 (I.v.a. 22% inclusa) e di imputare la spesa al capitolo 14021.03.01382 "Politiche urbane sostenibili ed attività generali: contratti di servizio per gestione ed animazione snowpark Monte Bondone" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 per euro 33.672,00, all'esercizio finanziario 2025 per euro 67.344,00 e all'esercizio finanziario 2026 per euro 67.344,00 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente capitolo con riferimento all'esercizio finanziario 2027 del PEG 2025-2026-2027 per euro 67.344,00 e al corrispondente capitolo con riferimento all'esercizio finanziario 2028 del PEG 2026-2027-2028 per euro 33.672,00;

rilevato che per lo svolgimento del servizio verrà liquidato il corrispettivo contrattuale spettante per ciascuna stagione sciistica (importo contrattuale I.v.a. e oneri inclusi diviso n° 4 stagioni invernali), dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

- il 20% dell'importo annuo quale anticipazione del prezzo della stagione sciistica entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il 30% dell'importo annuo ad avvenuto apprestamento dell'area per ciascuna stagione sciistica;
- il 50% dell'importo annuo a conclusione delle attività invernali di ciascuna stagione sciistica, previa presentazione al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita del Comune di Trento della relazione tecnica sulle attività svolte di cui alla lett. m) del Capitolato speciale d'appalto;

preso atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 610 di data 19 dicembre 2023 "Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2024" ha deliberato che le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell'A.N.A.C., per importi posti a base di gara uguali o maggiori ad euro 150.000,00 ed inferiori ad euro 300.000,00 un contributo pari ad euro 250,00, da versare nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla medesima deliberazione;

considerato che si rende necessario provvedere al pagamento del predetto contributo con le modalità stabilite dall'Autorità;

atteso quindi di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma pari a euro 250,00 per il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. mediante PagoPa e di imputare la spesa al capitolo 1386 "Politiche urbane sostenibili ed attività generali: Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138,

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale del 28.12.2023 n.105/2023/05 prot. n. 449198 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali per il Servizio Sviluppo Urbano, sport e sani stili di vita;

determina

1. di indire una procedura negoziata, per le motivazioni indicate in premessa, per l'affidamento a terzi del servizio di realizzazione, gestione ed animazione dello Snow Park Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 (costo complessivo a base di gara euro 220.800,00 I.v.a. esclusa) ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016;
2. di approvare il Capitolato speciale per l'affidamento del servizio in oggetto (Allegato n. 1) che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico aggiudicatario, nonché i relativi allegati;
3. di approvare lo schema di lettera di invito (Allegato n. 2) al quale potranno essere apportate modifiche agli elementi di dettaglio non ancora definiti o le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
4. di ammettere il ricorso al subappalto nei limiti indicati in premessa;
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con indicazione del

pagina 7/9

- ribasso percentuale offerto da applicare al prezzo complessivo per le n° 4 stagioni al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
6. di prenotare la somma di euro 269.376,00 (I.v.a. 22% inclusa) e di imputare la spesa al capitolo 14021.03.01382 "Politiche urbane sostenibili ed attività generali: contratti di servizio per gestione ed animazione snowpark Monte Bondone" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 per euro 33.672,00, all'esercizio finanziario 2025 per euro 67.344,00 e all'esercizio finanziario 2026 per euro 67.344,00 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente capitolo con riferimento all'esercizio finanziario 2027 del PEG 2025-2026-2027 per euro 67.344,00 e al corrispondente capitolo con riferimento all'esercizio finanziario 2028 del PEG 2026-2027-2028 per euro 33.672,00;
 7. di dichiarare che l'obbligazione di cui al punto precedente diventa esigibile come di seguito indicato:
 - per euro 33.672,00 entro la data del 31/12/2024,
 - per euro 67.344,00 entro la data del 31/12/2025,
 - per euro 67.344,00 entro la data del 31/12/2026,
 - per euro 67.344,00 entro la data del 31/12/2027,
 - per euro 33.672,00 entro la data del 31/12/2028;
 8. di impegnare e liquidare il contributo, pari ad euro 250,00, dovuto ad ANAC, con le modalità prescritte dalla stessa Autorità, con imputazione della spesa al capitolo 14021.04.01386 "Politiche urbane sostenibili ed attività generali: Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione" all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità";
 9. di rinviare l'impegno di spesa alla registrazione dei singoli ordinativi (buoni d'ordine/contratto) emessi a fronte della presente prenotazione, ovvero a specifica determinazione dirigenziale che disponga l'impegno definitivo della spesa a seguito dell'individuazione del contraente tramite la procedura negoziata svolta mediante la Piattaforma CONTRACTA e dell'importo esatto da corrispondere, ai sensi dell'art. 55 del citato Regolamento di contabilità;
 10. di dare atto che il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante scrittura privata informatica;
 11. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 12. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione tecnica di cui all'articolo 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Allegati in formato elettronico

Allegato 1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato 2 - SCHEMA LETTERA DI INVITO

Allegati in formato cartaceo

\\

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina mariavittoria Ambrosi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 06/06/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale

N. 39/ 27

di data 06/06/24

Oggetto: D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETTERA E). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, GESTIONE ED ANIMAZIONE DELLO SNOWPARK MONTE BONDONE PER LE STAGIONI SCIISTICHE 2024/2025 " 2025/2026 " 2026/2027 " 2027/2028. INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 269.376,00 (I.V.A. E ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER IL CONTRIBUTO ANAC.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2024	14021.03.01382	U.1.03.02.15.999	3901			33.672,00	"	136915 (1229870 5)
U	P	2025	14021.03.01382	U.1.03.02.15.999	3901			67.344,00	"	136916 (1229870 6)
U	P	2026	14021.03.01382	U.1.03.02.15.999	3901			67.344,00	"	136917 (1229870 7)
U		2024	14021.04.01386	U.1.04.01.01.010	3901			250,00	"	136918 (1229871 2)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10 giugno 2024